

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1187

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BORGHI, RAMPA, ALESSANDRINI, ARMATO, BUZZI, CENGARLE, CURTI AURELIO, LEONE RAFFAELE, SCALIA

*Presentata il 25 marzo 1964*

Modificazione dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli Enti locali

ONOREVOLI COLLEGGHI! -- La proposta di legge già presentata durante la III Legislatura, trae origine dalla necessità di precisare, in termini di legge, il problema delle liquidazioni delle competenze dei periti industriali chiamati a progettare e dirigere opere che godono dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184.

Come è noto, l'articolo 16 della legge del 1949, n. 589, prevede l'applicazione delle tariffe nazionali degli ingegneri ed architetti e dei geometri, ridotte del 20 per cento, per le prestazioni di tecnici liberi professionisti, chiamati dagli Enti locali per la realizzazione delle opere, contemplate dalla medesima legge.

Secondo tale disposizione diversi uffici ed Enti locali sono indotti ad applicare per i periti industriali la tariffa nazionale dei geometri, in quanto ritengono che i titoli professionali siano quasi uguali e che la legge del 1949, n. 589, non preveda l'applicazione della tariffa nazionale dei periti industriali.

Occorre rilevare al riguardo che i titoli professionali sono equipollenti, che le competenze sia dei geometri che dei periti industriali sono rispettivamente regolate dalle leggi 11 febbraio 1929, n. 274, e 11 febbraio 1929, n. 275, e che ambedue le leggi prevedono incarichi presso le pubbliche Amministrazioni.

Inoltre la tariffa professionale dei periti industriali è stata approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146.

Con la presente proposta di legge, onorevoli colleghi, si vuole doverosamente completare l'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, che all'atto della sua nascita non poteva includere la tariffa nazionale dei periti industriali ancora in elaborazione; e si vuole contribuire alla serena valutazione ed applicazione di tale legge da parte degli Enti locali che godono dei benefici della legge del 1949, n. 589, togliendo loro motivi di dubbio e di perplessità quando detti Enti si avvalgono della collaborazione dei periti industriali la cui categoria professionale è pure benemerita nel quadro nazionale delle professioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui gli Enti locali facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano, salvo patti più favorevoli agli Enti, le tariffe nazionali per gli ingegneri ed architetti, per i geometri e per i periti industriali, ridotte del 20 per cento ».